

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	9
Missioni vevoli nella seduta del 22 ottobre 2003 .....	3	(Sezione 3 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	15
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 5 — Proposte emendative riferite all'articolo unico) .....	41
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	6	(Sezione 6 — Ordini del giorno) .....	43
Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....	6	<b>Proposta di legge n. 2444</b> .....	49
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	8	(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	49
Atti di controllo e di indirizzo .....	8	(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	49
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	8	(Sezione 3 — Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	49
<b>Disegno di legge di conversione S. 2474 (approvato dal Senato) n. 4332</b> .....	9		
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	9		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 22 ottobre 2003.**

Alemanno, Ciro Alfano, Angioni, Aprea, Amoruso, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, D'Alia, Deiana, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana, Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Minniti, Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Polledri, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, D'Alia, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana,

Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Milanato, Minniti, Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Polledri, Ramponi, Rivolta, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 21 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TURCO: « Disciplina della convivenza familiare » (4402);

MARINELLO ed altri: « Interventi per la tutela dell'ambiente marino » (4403);

GAMBALE: « Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati » (4404);

MUSSOLINI: « Disciplina della convivenza familiare e norme in materia di filiazione e di successione » (4405).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Battaglia, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

**BATTAGLIA e PISTONE:** « Disposizioni per il riordino del servizio farmaceutico » (140).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

**VIOLANTE** ed altri: « Norme in materia di conflitto d'interesse » (2146) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, e XI;*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ROMOLI** ed altri: « Modifiche all'articolo 12 dello Statuto speciale: della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti l'assegnazione di un seggio nel consiglio regionale ad un rappresentante della minoranza slovena » (2525) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**COLA** ed altri: « Riordino della disciplina relativa al settore della pirotecnica e istituzione del registro delle imprese esercenti spettacoli pirotecnici » (4285) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**RANIERI** ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti

le incompatibilità, l'abolizione delle preferenze e la tutela delle pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4357) *Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**MANTINI e MACCANICO:** « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il diritto di cittadinanza » (4388).

*II Commissione (Giustizia):*

**PISAPIA:** « Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari » (4158) *Parere delle Commissioni I e XI;*

**SANTORI** ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (4299) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

**CAPUANO:** « Istituzione in Frattaminore di una sezione distaccata del tribunale di Napoli » (4333) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

**PISAPIA:** « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in tema di segreto professionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti » (4355) *Parere delle Commissioni I e VII;*

**S. 1880. — Senatore CALVI:** « Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4398) *Parere della I Commissione.*

*VII Commissione (Cultura):*

**PERROTTA:** « Istituzione del Museo della pizza napoletana » (4366) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**SANTULLI:** « Disciplina della professione di educatore fisico e sportivo » (4368) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**BORRIELLO:** « *Istituzione del Museo dell'arte del presepe della regione Campania* » (4371) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

ANNA MARIA LEONE ed altri: « *Disposizioni concernenti l'applicazione nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151* » (4254) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAPUANO: « *Disposizioni per l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni* » (4320) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

ARNOLDI: « *Disposizioni per l'utilizzazione delle apparecchiature laser in odontoiatria* » (4182) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):*

RICCIUTI: « *Modifiche alle leggi 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza italiana, e 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero* » (4337) *Parere della V Commissione.*

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento,

sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 21 ottobre 2003, Sentenza n. 313 del 13-21 ottobre 2003 (doc. VII, n. 360), con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), della legge della regione Lombardia n. 4 del 2002), e 4, comma 3, della legge della regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1-4, della legge della regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), della legge della regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 34 del 2002;

3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2 della legge della regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge della regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevate, con riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 29 del 2002;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Lombardia n. 2 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 29 del 2002.

*alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);*

con lettera in data 21 ottobre 2003, Sentenza n. 314 del 13-21 ottobre 2003 (doc. VII, n. 361), con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo « Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 »;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo « Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ».

*alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

#### **Trasmissione dal ministro della giustizia.**

Il ministro della giustizia, con lettera del 10 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni FINOCCHIARO ed altri n. 1/00118, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 2002, BONDI ed altri n. 1/00123, CÈ ed altri n. 1/00125 e ASCIERTO ed altri n. 1/00126, accolte dal Governo e approvate nella medesima seduta, concernenti interventi sul sistema penitenziario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma

9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

*alla V Commissione permanente (Bilancio),* i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

al dottor Gaetano BAIOCCHI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle attività produttive;

alla dottoressa Maria CARONE, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia;

al dottor Giuseppe Emanuele Filiberto CONTI l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottor Marcello COSCONATI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

al dottor Francescantonio D'AGOSTINI l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

al dottor Gian Carlo Giuseppe Vito ISAIA, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni;

al dottor Vittorio PAGANO, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Valter PASTENA, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività, culturali;

alla dottoressa Maria Laura PRI-SLEI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri;

al dottor Michele ROMANO, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute;

alla dottoressa Ines RUSSO, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

al dottor Enrico SANSONE, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al dottor Giorgio VALBONESI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Vitaliano VALLETTA, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;

*alla VII Commissione permanente (Cultura)*, i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottor Biagio BRIZI l'incarico di presidente del collegio di direzione del servizio di controllo interno;

al dottor Giorgio Bruno CIVELLO l'incarico di direttore del servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, nonché le funzioni di direzione delle competenze concernenti le istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

al dottor Giuseppe COSENTINO l'incarico di direttore della direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;

al dottor Luciano CRISCUOLI l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo, il potenziamento delle attività di ricerca, nell'ambito del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici;

al dottor Antonio GIUNTA LA SPADA l'incarico di direttore della direzione generale per le relazioni internazionali;

al dottor Antonio GUIDA l'incarico finalizzato a curare gli adempimenti di carattere ispettivo all'interno del Ministero, nonché il coordinamento degli adempimenti dei dipartimenti e delle altre strutture del Ministero stesso per la gestione del contenzioso in materia di rapporto di lavoro;

al dottor Antonello MASIA, l'incarico di direttore del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, nell'ambito del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici;

al dottor Fabio MATARAZZO l'incarico di direttore del servizio studi e documentazione;

alla dottoressa Maria Grazia NARDIELLO l'incarico di direttore della direzione per l'istruzione post-secondaria e per i percorsi integrati e per gli adulti;

al dottor Bruno PAGNANI l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;

alla dottoressa Maria Domenica TESTA l'incarico di direttore del servizio per gli affari economico-finanziari;

al dottor Antonio ZUCARO l'incarico di direttore della direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente):*

al dottor ingegner Claudio RINALDI, l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per il Molise, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente) ed alla IX Commissione permanente (Trasporti):*

ai dottor Antonio VECCHIO DOMANTI, l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 21 ottobre 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Antonio MARRAPODI, Giovanni NATALE, Ivan CECCHINI, Franco MICALIZZI, Diego CUGIA DI SANT'ORSOLA, Giuseppe AFELTRA, Giuseppe DE VERGOTTINI, Augusto PISTOLESI a componenti del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori (SLAE).

Tale comunicazione è trasmessa alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Ministero delle attività produttive, con lettera in data 16 ottobre 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Umberto SPAGNA a componente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 20 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione di ulteriori risorse assegnate per l'anno 2003 al fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (289).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 novembre 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 13 ottobre 2003, a pagina 3, prima colonna, ventottesima riga, deve leggersi: « Modifiche agli articoli 6 e 7 » e non « Modifiche all'articolo 6 » come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 ottobre 2003, pagina 3, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo il nome: Giovanardi, inserire il seguente: La Malfa.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2474 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE E PER IL RECUPERO DI POTENZA DI ENERGIA ELETTRICA. DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA E DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (4332)**

**(A.C. 4332 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

**PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 1-*quinquies*;

conseguentemente, si intende revocato il parere espresso il 21 ottobre 2003, per la parte riferita al testo del provvedimento.

**(A.C. 4332 - Sezione 2)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;

b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;

c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).*

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

##### ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4332 – Sezione 3)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, »; le parole: « fino al 31*

dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2005 » e prima delle parole: « centrali termoelettriche » è inserita la seguente: « singole »;

al comma 2, le parole: « assicurano in ogni caso il rispetto dei » sono sostituite dalle seguenti: « rispettano i »;

al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2005 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica). — 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.

ART. 1-ter. — (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le

condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore";

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività

produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati”.

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 6.

ART. 1-*quater*. — (Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). — 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi

in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonché all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo *iter* autorizzativo.

7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pe-

cuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.

8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.

ART. 1-*quinquies*. — (*Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico*). — 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli *standard* di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli *standard* di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori

e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere".

6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezio-

nali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;

b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di

immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico”;

d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono sopprese le parole: “per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5” e: “entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati”.

9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 1-*sexies*. — (*Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici*). — 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990,

n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del".

*Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: « disposizioni urgenti per la sicurezza » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo ».*

#### (A.C. 4332 - Sezione 4)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. *(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili).* — 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dello 0,70 per cento ogni anno.

1. 7. Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

1. 8. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* degli impianti di cui al comma 1 rispettano *con le seguenti:* delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW rispettano i limiti di emissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 e.

- 1. 9.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definite le misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il cinque per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sono esclusi dal regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i combustibili derivanti da qualsiasi fonte non rinnovabile ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento al combustibile derivato da rifiuti. Il decreto di cui al presente comma prevede, in particolare, specifiche misure per lo sviluppo del solare termico e fotovoltaico, per la ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno, nonché per la piena e coerente attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001.

- 1. 10.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, premettere le parole:* Sentite le regioni e gli enti locali interessati.

- 1. 11.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2004.

- \* **1. 12.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2004.

- \* **1. 13.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

- 1. 14.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, dopo le parole:* l'esercizio temporaneo *aggiungere le seguenti:* , in ogni caso per un massimo di trenta giorni totali nel biennio 2003-2004,

- 1. 15.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole:* 300 MW *aggiungere le seguenti:* ed inferiore a 500 MW.

- 1. 16.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole:* dello stesso Gestore, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle centrali di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché

degli impianti interessati dalle disposizioni di cui alla legge n. 82 del 6 maggio 2002, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22,

1. **17.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole:* dello stesso Gestore, *aggiungere le seguenti:* , nelle quali siano stati avviati i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83,

1. **18.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* anche in deroga *fino alla fine del comma.*

1. **19.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche in deroga *ai con le seguenti:* a condizione che siano rispettati i.

1. **20.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* di emissioni in atmosfera e.

1. **21.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e di qualità dell'aria.

1. **22.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* fissati nei provvedimenti di autorizzazione.

1. **23.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* , ovvero derivanti *fino alla fine del comma.*

1. **24.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal.

1. **25.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* , nonché dal regolamento *fino alla fine del comma.*

1. **26.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , fermo restando il rispetto dei limiti riguardanti le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, polveri sottili e anidride carbonica.

1. **27.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non sono derogabili i limiti fissati dalla vigente normativa per le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, PM10, metalli pesanti e anidride carbonica.

1. **28.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano fermi i limiti fissati dalla vigente normativa per i prodotti, anche collaterali, dei processi di combustione, con particolare riferimento alla combustione di carbone, oli e rifiuti.

1. **29.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Deve essere comunque garantito il rispetto dei principi di tutela della salute e dell'ambiente stabiliti dalla normativa vigente ed in ogni caso non deve essere mai superata la soglia d'allarme di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Le deroghe di cui al presente articolo devono essere compatibili con impegni per la limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto.

1. **31.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 devono garantire comunque il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503. Esse non sono applicabili in ogni caso agli impianti di combustione del CDR nonché ad impianti nei quali sia stato registrato, negli ultimi cinque anni, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera o di qualità dell'aria ovvero la violazione della normativa vigente in materia di rifiuti, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio e trattamento delle acque.

1. **32.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 e successivamente ogni anno in corrispondenza con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria. »

1. **56.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003. »

1. **57.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « ogni anno in corrispondenza con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria. »

1. **58.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo le parole: dell'Unione europea *aggiungere le seguenti:* e dalle relative norme di attuazione.

1. **34.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW.

1. **35.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché il rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relative norme di attuazione.

1. **36.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 3.*

- \*1. 37.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere il comma 3.*

- \*1. 38.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, premettere le parole:* Previa verifica, da parte delle autorità competenti ed a spese dei titolari degli impianti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, della compatibilità ambientale dell'aumento di temperatura delle acque di raffreddamento con le caratteristiche biologiche di ciascun corpo idrico recipiente e fermo restando l'obbligo di evitare la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi,

- 1. 40.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, premettere le parole:* Sentite le regioni e gli enti locali interessati,

- 1. 41.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* e con le procedure di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- 1. 42.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2003.

- 1. 43.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2004.

- 1. 44.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

- 1. 45.** Cialente, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* 30 giugno 2005 *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 4, 6 e 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

- 1. 46.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* 30 giugno 2005 *aggiungere le seguenti:* ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, non ripetibile e non prorogabile,

- 1. 47.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* essere determinato *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito massimo di un aumento di 0,25 gradi centigradi,

- 1. 48.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* essere determinato *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito massimo di un aumento di 0,30 gradi centigradi,

- 1. 49.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, *aggiungere le seguenti:* e solo nei casi in cui sussista il rischio di alterazioni locali delle correnti, DI formazione di barriere termiche in prossimità di fiumi e torrenti, DI avvio di processi di degrado della flora e della fauna o comunque di effetti sulla salute dell'ecosistema idrico derivanti da processi di inquinamento termico.

1. **50.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola:* scarichi *aggiungere le seguenti:* nei corsi d'acqua non significativi, previa verifica della idoneità ad incidere negativamente sulle capacità di autodepurazione dei corpi idrici, sulla solubilità dell'ossigeno disciolto negli stessi e sulla assenza di rischi di *stress* termici per le comunità animali e vegetali presenti,

1. **51.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* centrali termoelettriche *aggiungere le seguenti:* che al 31 dicembre 2002 garantivano il pieno rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, e che sono.

1. **52.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non possono altresì avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma le centrali che beneficiano delle deroghe di cui al comma 1.

1. **53.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti prodotti dalle misure di cui al presente comma sui corsi d'acqua e sugli ecosistemi interessati dall'aumento delle temperature delle acque di raffreddamento in applicazione del presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi di temperatura consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora o la fauna presenti nei corpi idrici. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate senza indugio nel caso di insorgenza di fenomeni di significativo inquinamento termico.

1. **54.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* I nuovi limiti di cui al comma 3 non sono applicabili qualora i corpi idrici ricettori siano costituiti da acque nelle quali, nei dieci anni precedenti, siano stati registrati livelli significativi di inquinamento o di aumento della temperatura, con particolare riferimento a fenomeni di inquinamento termico. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi rispetto a quelli fissati ai sensi dei commi 1 e 3, o di escludere singoli impianti dall'utilizzo dei nuovi limiti di temperatura per motivate esigenze di salvaguardia ambientale di natura locale.

*3-ter.* Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano comunque agli impianti che interessano l'area della laguna di Venezia o corsi d'acqua posti in collegamento con la stessa.

*3-quater.* Le norme in materia di emissione, qualità dell'aria e scarichi termici non sono derogabili da impianti la cui attività interessa aree protette, zone vulnerabili ed aree individuate come sensibili ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché, limitata-

mente al comma 3, nelle zone colpite da periodi di siccità o da fenomeni di eutrofizzazione delle acque.

1. **55.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti dalle misure di cui al presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora, la fauna presenti o la salute pubblica.

1. **56.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1. 1 (*Norme di salvaguardia ambientale*). — 1. Gli aumenti di temperatura delle acque di scarico nonché le deroghe a limiti di emissione e qualità dell'aria di cui all'articolo 1, sono soggetti a sospensione o revoca, anche su richiesta delle regioni o degli enti locali interessati, qualora siano segnalate alterazioni dell'aria ambiente o dei corpi idrici ricettori ovvero si verificano effetti negativi sulla flora e la fauna.

2. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi nonché di escludere singoli impianti dall'ambito di applicazione delle deroghe di cui al presente decreto, per motivate esigenze di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

1. **01.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1. 1 (*Misure a favore dei soggetti danneggiati dalle centrali termoelettriche*). — 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro del-

l'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono riconosciute misure di risarcimento per gli eventuali danni all'ambiente o danni materiali alle imprese ubicate nei pressi delle centrali termoelettriche, che gestiscono impianti di pesca, di acquacoltura, di allevamento ittico e di miticoltura, provocati dalle misure di cui al presente decreto.

2. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter.

2-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

1. **02.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

ART. 1-bis.

*(Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: , la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata.*

1. **bis. 1.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 1, sostituire le parole da: e l'incremento fino alla fine del comma con le seguenti: , qualora il Gestore della rete elettrica nazionale abbia segnalato il pericolo di interruzioni del servizio per una*

capacità produttiva non superiore alla differenza giornaliera tra consumo atteso ed effettiva disponibilità del mercato, nonché l'incremento della capacità interrompibile su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, purché la quota di tale capacità non comporti il superamento del 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul totale del fabbisogno atteso giornalmente sul mercato dell'energia.

**1-bis. 2.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, purché la quota di tale capacità non comporti il superamento del 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul totale del fabbisogno atteso giornalmente sul mercato dell'energia.

**1. bis. 3.** Vernetti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Gli oneri eventualmente derivanti dalle misure di cui al comma 1 sono a carico dei titolari degli impianti.

**1. bis. 15.** Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari..

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Al fine di promuovere un meccanismo virtuoso di attivazione del rapporto tra mercato della generazione elettrica, dispacciamento della medesima e sicurezza del sistema nazionale di trasporto, di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, dal 1° gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico attiva il mercato della riserva della potenza strategica installata dando vita alla relativa borsa.

**1-bis. 4.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro delle attività produttive su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, presenta alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale, sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia installata e prodotta a livello nazionale.

**1. bis. 5.** Vernetti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro delle attività produttive su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, presenta alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale, sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia installata e prodotta a livello nazionale.

**1-bis. 6.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Gestore della rete di trasmissione nazionale presenta alle competenti Commissioni parlamentari i risultati del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale.

**\*1-bis. 7.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Gestore della rete di trasmissione nazionale presenta alle competenti Commissioni parlamentari i risultati del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale.

**\*1-bis. 8.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al fine di attivare gli strumenti per una più stretta collaborazione tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale ed i gestori delle reti di energia elettrica di altri Paesi comunitari ed extracomunitari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle attività produttive istituisce con proprio decreto un fondo e ne stabilisce modalità e criteri di utilizzo. Il fondo è finanziato a valere sul capitolo 2280

(3.1.2.4.) del Ministero delle attività produttive.

**1-bis. 9.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire una disponibilità di potenza adeguata al fabbisogno nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, per gli anni 2003 e 2004, a rideterminare le tariffe, in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivi agli stessi nelle fasce orarie di punta.

**1-bis. 10.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire una disponibilità di potenza adeguata al fabbisogno nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, per gli anni 2004 e 2005, a rideterminare le tariffe, in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivi agli stessi nelle fasce orarie di punta.

**1-bis. 11.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire la continuità del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a determinare un meccanismo di incentivazioni ai soggetti che apportano migliorie e effettuano interventi di manutenzione straordinaria della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica finalizzati all'efficienza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base delle informazioni fornite in modo documentato dal Gestore della rete di trasmis-

sione nazionale in quanto compatibili con il piano di sicurezza dallo stesso approntato, provvede altresì a rideterminare le tariffe e ad impegnare una quota delle medesime per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti.

**1-bis. 12.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire la continuità del servizio, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a determinare un meccanismo di incentivazioni ai soggetti che apportano migliorie e effettuano interventi di manutenzione straordinaria della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base delle informazioni a tal fine fornite in modo documentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in quanto compatibili con il piano di sicurezza dallo stesso approntato, provvede altresì a rideterminare le tariffe ed ad impegnare una quota delle medesime per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti.

**1-bis. 16.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a verificare e conseguentemente rinnovare i meccanismi previsti dagli attuali *standard* di sicurezza. I soggetti che gestiscono impianti di generazione di energia elettrica connessi alla rete di trasporto nazionale uniformano i propri meccanismi

di sicurezza alle misure così determinate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale adeguandoli entro il 31 dicembre 2003.

**\*1-bis. 13.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a verificare e conseguentemente rinnovare i meccanismi previsti dagli attuali *standard* di sicurezza. I soggetti che gestiscono impianti di generazione di energia elettrica connessi alla rete di trasporto nazionale uniformano i propri meccanismi di sicurezza alle misure così determinate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale adeguandoli entro il 31 dicembre 2003.

**\*1-bis. 14.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-ter.

*(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-ter. *(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti)* — 1. Le reti operanti nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas sono patrimonio di interesse pubblico in quanto costruite con investimenti pubblici e ammortizzati tramite pagamento di tariffe da parte di tutti gli utenti.

2. Le società privatizzate attualmente proprietarie in solido delle reti sono tenute ad assicurare la funzionalità, la piena efficienza e il potenziamento sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale di sviluppo della rete di trasmis-

sione nazionale nonché l'accesso in condizioni di neutralità a tutti i soggetti che intendano farne uso per ragioni di pubblica utilità.

3. L'accesso è regolato dal pagamento di un corrispettivo e da norme di garanzia e di non discriminazione definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Le tariffe pubbliche per l'utilizzo delle reti hanno la finalità di pubblico servizio non gravate dai costi derivanti dal lucro e definite come tariffa unica pubblicate annualmente a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

**1-ter. 1.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*1-ter. 2.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo, Verneti.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*1-ter. 3.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole da: della rete elettrica fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'intera rete elettrica di trasmissione nazionale.*

**1-ter. 4.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 1, sostituire le parole: e la sua successiva privatizzazione con le seguenti: e la collocazione sul mercato di una quota azionaria maggioritaria della società per azioni derivante da tale unificazione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del

Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato non possono superare il 95 per cento del capitale sociale; il restante 5 per cento è intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'articolo 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dal relativo decreto attuativo. La quota azionaria di ciascun acquirente non può superare il 2 per cento del capitale sociale.

**1-ter.** Il Ministro dell'economia e delle finanze può alienare la propria quota di capitale sociale con decreto da emanarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza Unificata. Fino all'eventuale alienazione della propria quota azionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva il diritto di prelazione nel caso di cessione delle partecipazioni.

**1-ter. 5.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, sostituire le parole: e la sua successiva privatizzazione con le seguenti: e la collocazione sul mercato di una quota azionaria della società per azioni derivante da tale unificazione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 49 per cento del capitale sociale.

**1-ter. 6.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.

**1-ter. 7.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , riservando allo Stato almeno il 51 per cento del capitale sociale.

**1-ter. 8.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Realacci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dall'unificazione di cui al presente comma sono escluse le attività di dispacciamento e programmazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale che restano attribuite ad un soggetto pubblico designato dal Governo.

**1-ter. 9.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il valore della rete di trasmissione e le unità di personale da trasferire sono determinate d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto della componente tariffaria, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a copertura dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale.

**1-ter. 10.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** La privatizzazione del nuovo ente unificato ha un limite massimo nel 40 per cento del capitale. Le quote azionarie di ciascun acquirente non possono superare l'1 per cento del capitale.

**1-ter. 11.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

**1-ter. 12.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 2, dopo le parole:* Il Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con le singole regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,

**1-ter. 13.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Al comma 2, dopo le parole:* Il Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* , in coerenza con la direttiva comunitaria n. 2003/55/CE,

**1-ter. 14.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* e di gas naturale.

**1-ter. 15.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* Al fine di cui al comma 1,

**1-ter. 16.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 2, dopo le parole: « a carico delle società di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « o a proprio carico in caso di unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale ».

**1-ter. 17.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 4.*

**1-ter. 18.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 4, sopprimere le parole: e comunque ciascuna società a controllo pubblico,*

**1-ter. 19.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 4, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° luglio 2007,*

**1-ter. 20.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

**1-ter. 21.** Lulli, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**1-ter. 22.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 5, sopprimere le parole: Ai soli fini di cui al comma 4.*

**1-ter. 24.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 5, sostituire le parole: di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6 con le seguenti: previste dal regime di accesso*

negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.

**1-ter. 25.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** Al fine di incrementare la produzione di energia elettrica, entro il 30 novembre 2003, i gestori delle centrali di potenza superiore a 300 MW presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti esecutivi per l'avvio o l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili pulite, in misura non inferiore al dieci per cento della maggior produzione ottenuta grazie all'applicazione delle deroghe di cui alla presente legge.

**5-ter.** I progetti esecutivi sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e la previsione di efficaci modalità di ispezione e controllo, finalizzate a garantire l'effettivo avvio della produzione ed il costante monitoraggio della situazione ambientale.

**1-ter. 23.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

#### ART. 1-*quater*.

*(Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

**1-quater. 1.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, si applicano, in quanto compatibili, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

**1-quater. 2.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-quinquies.

*(Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico).*

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e possono essere messi fino alla fine del comma.*

**1-quinquies. 1.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1-quinquies. 2.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1-quinquies. 3.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le misure urgenti per assicurare la corretta manutenzione della rete di distribuzione nazionale ed il coordinamento tra le amministrazioni e gli enti interessati. Il medesimo decreto definisce altresì misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il 10 per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile pulita che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, nonché per l'immediata attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati

destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 50 per cento.

**1-quinquies. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1-quinquies. 5.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1-quinquies.50** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

*Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2001.*

**1-quinquies. 6.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 5.*

**1-quinquies. 7.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 6.*

\***1-quinquies. 8.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere il comma 6.*

\***1-quinquies. 9.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: con tecnologia equivalente aggiun-*

*gere le seguenti: che realizza il controllo dell'energia elettrica fluente su detta linea.*

**1-quinquies. 10.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: massimo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

**1-quinquies. 11.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: di dieci anni.*

**1-quinquies. 12.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compresa fra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.*

\***1-quinquies. 13.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compresa tra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.*

\***1-quinquies. 14.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia negativo, al richiedente spetta la riformulazione della richiesta secondo quanto indicato nel parere espresso dall'Autorità medesima.*

**1-quinquies. 15.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.*

**1-quinquies. 16.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 6, terzo periodo, premettere le parole: Con le stesse modalità.*

**1-quinquies. 17.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: delle autorità competenti dello Stato interessato, con le seguenti: tra le autorità competenti per l'accesso alle reti degli Stati interessati.*

**1-quinquies. 15-bis.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 6, quinto periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

**1-quinquies. 19.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*1-quinquies. 20.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*1-quinquies. 21.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

7. Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, quali richiamate dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre un mese

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con apposito atto d'indirizzo, su proposta del Ministro delle attività produttive, stabilisce i criteri ai quali deve conformarsi l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nella definizione delle tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione per il successivo periodo regolatorio.

*7-bis.* Detti criteri, fermo restando l'obiettivo prioritario di evitare la creazione di condizioni per incrementi non motivati e non controllati delle tariffe a carico dell'utenza finale, nel quadro delle esigenze di sviluppo del settore quale fissato dal Documento di programmazione economico finanziaria, dovranno comunque garantire lo sviluppo del servizio elettrico, includendo la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, una simmetrica ripartizione tra utenti o imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, da applicare alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

**1-quinquies. 22.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 7, sostituire le parole da: e distribuzione fino alla fine del comma con le seguenti: per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico.*

**1-quinquies. 23.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Al comma 7, sopprimere le parole da: , adottando criteri fino alla fine del comma.*

**1-quinquies. 24.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 7, dopo le parole: , adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.*

**\*1-quinquies. 25.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 7, dopo le parole: , adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.*

**\*1-quinquies. 26.** Vernetti, Luseti, Reallacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Nesi, Rizzo.

*Al comma 7, sostituire la parola: simmetrica con la seguente: equa.*

**1-quinquies. 27.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Sopprimere il comma 8.*

**1-quinquies. 28.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 8, sopprimere le lettere a), b) e c).*

**1-quinquies. 29.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**1-quinquies. 30.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

*Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).*

**1-quinquies. 31.** Lulli, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**1-quinquies. 32.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 8, sopprimere la lettera d).*

**1-quinquies. 33.** Ruggia, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Grotto.

*Sopprimere il comma 9.*

**1-quinquies. 34.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Al comma 9, sostituire le parole: di difesa con le seguenti: di corretta manutenzione della rete e di risparmio energetico, nonché.*

**1-quinquies. 35.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies.01. *(Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica).* — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 3. Il Ministro delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema

elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati un'asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico ».

**1-quinquies. 02.** Verneti, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies.01. *(Disposizioni in materia di importazione di energia elettri-*

ca). — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di congestione con criteri di mercato il Ministro delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati un'asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico».

**1-quinquies. 01.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies.01. (*Misure sull'efficienza energetica*). — 1. Il Ministro delle attività produttive, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone, eventualmente anche attraverso misure idonee ad eliminare le cause che ne hanno limitato l'efficacia, la piena e completa attuazione dei decreti del Ministero dell'industria, sull'efficienza energetica, del 24 aprile 2001 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

**1-quinquies. 03.** Verneti, Ruggeri, Reacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-sexies.

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici).*

*Sopprimere il comma 1.*

**1-sexies. 1.** Alfonso Gianni, Russo Spena, Quartiani.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dalle amministrazioni statali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-*

*cessive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.*

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.

5. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 4, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

6. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

7. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

8. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazioni le procedure attualmente vigenti.

9. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

**1-sexies. 2.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dalle amministrazioni statali competenti *con le seguenti:* dalla regione.

**1-sexies. 3.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 1, dopo le parole:* dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , in conformità alle intese e agli accordi con ogni singola regione o provincia autonoma di cui al comma 6,

**1-sexies. 4.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Al comma 1, dopo le parole:* dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei poteri derivanti da quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione,

**1-sexies. 5.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al presente comma e sono individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**1-sexies. 6.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale autorizzazione deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

**1-sexies. 7.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

**1-sexies. 8.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ai fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), e fatte salve le attribuzioni di regioni ed enti locali, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Alle opere di cui al presente articolo si applica la normativa ordinaria di VIA, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

**1-sexies. 9.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , fatte salve le disposizioni a tutela

dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

**\*1-sexies. 10.** Cazzaro, Quartiani, Gambini, Buglio, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.*

**\*1. sexies. 11.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e deve garantire in ogni caso l'attuazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.*

**1-sexies. 12.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 4.*

**1-sexies. 13.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

**1-sexies. 14.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere preceduta dal giudizio di com-

patibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

**1-sexies. 15.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: a cui, comunque, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.*

**1-sexies. 16.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.*

**1-sexies. 17.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.*

**1-sexies. 18.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

**1-sexies. 19.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 6, premettere il seguente periodo: La individuazione e la localizzazione delle opere previste dal comma 1 è*

definita d'intesa tra lo Stato e ogni singola regione o provincia autonoma.

**1-sexies. 20.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Al comma 6, sostituire le parole: del parere con le seguenti: dell'intesa.*

**1-sexies. 21.** Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

*Sopprimere il comma 7.*

**1-sexies. 22.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 30 giugno 2004.*

**1-sexies. 23.** Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere il comma 8.*

**1-sexies. 24.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Rughia, Grotto.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il venticinque per cento della produzione e dell'utilizzo di energia solare termica e solare fotovoltaica, nonché per la piena attuazione, entro il 31 dicembre 2003, delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. Per far fronte agli oneri immediatamente derivanti dall'applicazione di tali misure urgenti, determinati nel limite massimo di euro 100 milioni a

decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter.

*8-bis.* L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

*8-ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del cinquanta per cento.

**1-sexies. 25.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

**1-sexies. 26.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*1-sexies. 27.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*1-sexies. 28.** Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.

**1-sexies. 29.** Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

**1-sexies. 30.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Pubblicità dei contratti bilaterali*). — 1. I fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono resi pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

**1-sexies. 01.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Incentivi nel settore dell'edilizia finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili*). — 1. Alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 41-quinquies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di in-

terventi di ristrutturazione e di manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al risparmio energetico, all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 02.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Programma nazionale « biocombustibili »*). — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma nazionale, coerente con gli obiettivi contenuti nel « Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili », approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, finalizzato al proseguimento e al potenziamento degli interventi previsti dal programma

nazionale « biocombustibili », approvato con deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, n. 27/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 03.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Nesi, Rizzo.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Disposizioni per la valorizzazione energetica delle biomasse*). — 1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

a) individua le zone di produzione di rifiuti e residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e di riutilizzo nonché le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;

b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative e organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;

c) individua le aree golenali e le aree a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;

d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;

e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti dagli stessi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;

f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 04.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-septies. (Misure per lo sviluppo dell'energia eolica).** — 1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio, approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti principi:

a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambientale delle opere connesse agli impianti e all'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nei territorio;

b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:

1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;

2) la distanza minima dalle abitazioni;

3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;

4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.

**1-sexies. 05.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare termico).** — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici rientranti nella classificazione generale per categorie stabilita dall'articolo 3

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e hanno lo scopo di rilanciare il settore della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare attraverso l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e per il riscaldamento, promuovendo la crescita dell'industria del settore, la formazione e l'organizzazione di una rete diffusa di installatori-manutentori nonché l'incentivazione del mercato con l'obiettivo di pervenire entro il 2010 ad un parco installato di 3 milioni di metri quadrati di pannelli solari.

2. Negli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia consistente nella sostituzione degli impianti, è fatto obbligo di installare gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, salvi gli impedimenti di natura tecnica ed economica previsti dall'articolo 5, commi 15, 16, 17 e 18, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da dimostrare mediante apposita relazione tecnica redatta da un professionista abilitato.

3. Agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e a tutti gli edifici aventi carattere abitativo residenziale di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010, per un ammontare complessivo sino a 100.000 euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Gli impianti di cui al comma 2, i beni, esclusi le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al

medesimo comma 2, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì emanati i criteri e le norme di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Gli enti locali promuovono l'installazione di impianti solari sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate sul loro territorio, adottando deliberazioni che comportano la riduzione delle imposte locali, per un numero limitato di anni. Gli enti locali che adottano delibere in tale senso possono accedere direttamente agli incentivi messi a disposizione da istituzioni comunitarie, nazionali e regionali.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto in cui sono individuati gli strumenti formativi e informativi nonché gli organismi aventi specifica competenza nell'uso delle fonti di energia rinnovabili e nell'uso razionale dell'energia a cui demandare le attività per favorire la diffusione delle applicazioni solari.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 06.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare fotovoltaico).** — 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, consistenti in finanziamenti in conto capitale, in un sistema di finanziamento in conto produzione-funzionamento, emana apposite direttive nel rispetto dei seguenti criteri:

a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;

b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;

c) fissazione dell'entità della tariffa incentivante e della sua durata sulla base di una equa remunerazione del costo sostenuto per l'acquisto, l'installazione nonché per l'esercizio e per la manutenzione del generatore fotovoltaico;

d) concessione della tariffa incentivante agli impianti installati su strutture edilizie o che ne sono parte integrante o collocati nelle aree pertinenziali;

e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono o hanno usufruito di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;

f) concessione della tariffa agli impianti fotovoltaici a prescindere dalla loro potenza nominale;

g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento del citato obiettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA, di concerto con il Ministro delle attività produttive, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per il solare fotovoltaico con lo scopo di:

a) promuovere il mercato degli impianti fotovoltaici attraverso la ricerca diretta a incrementare l'efficienza dei componenti e la riduzione dei costi per gli impianti di media-grande dimensione connessi alla rete elettrica;

b) prevedere particolari misure per i piccoli comuni montani, per le isole minori e per le aree protette, idonee a consentire il raggiungimento entro il 2010 di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 50 per cento della domanda;

c) prevedere adeguate misure per incentivare gli enti locali e gli altri enti pubblici all'installazione sugli edifici di rispettiva proprietà degli impianti di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 07.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

**(A.C. 4332 – sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

*Sopprimere il comma 2.*

**\*Dis. 1. 1.** Nesi, Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*Dis. 1. 2.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* Dis. 1. 10.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.*

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

3-ter. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

**Dis. 1. 8.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da:* per assicurare *fino alla fine del comma con le seguenti:* per regolamentare, in tutto il territorio nazionale, le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione, esportazione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema basato sulla concezione dell'elettricità come un bene essenziale e insostituibile, la produzione e la distribuzione del quale si attuano attraverso un servizio pubblico nazionale con caratteristiche unitarie;

b) prevedere che tale servizio sia esercitato da imprese di proprietà pubblica e di proprietà privata, che abbiano gli stessi obblighi e gli stessi diritti e siano assoggettate ai medesimi controlli;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettino gli impegni quantitativi e temporali assunti;

d) le imprese di proprietà pubblica e privata di cui alla lettera b) non possono promuovere la costituzione di società, né

assumere partecipazioni in società che non abbiano come oggetto esclusivo l'energia elettrica.

**Dis. 1. 3.** Nesi, Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).*

**Dis. 1. 4.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*Dis. 1. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*Dis. 1. 6.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* Dis. 1. 11.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

d) raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, nonché raggiungimento dell'obiettivo relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE;

e) incremento del 3,5 per cento annuo della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

f) incentivazione alla produzione ed all'utilizzazione del solare termico e del solare fotovoltaico.

**Dis. 1. 7.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

(A.C. 4332 – Sezione 6)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-ter del disegno di legge n. 4332 prevede al comma 2 che « il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto ».

la norma cerca di promuovere la sicurezza e affidabilità del sistema energetico attraverso forme di programmazione e controllo delle linee di sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

le prerogative del governo in materia di energia devono tener conto delle competenze nel settore delle regioni e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

le finalità di cui al comma 2 devono essere temperate con quelle di liberalizzazione e privatizzazione dei mercati energetici, ed in particolare con quanto previsto dal comma 1 e 4 del medesimo articolo 1-ter;

il gestore della rete di trasporto di gas naturale è soggetto privato quotato in borsa che svolge una attività di interesse pubblico, e che, pertanto, occorre tutelarne, in un quadro regolato, l'autonomia imprenditoriale anche nelle scelte di sviluppo della rete;

impegna il Governo

in fase di emanazione degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter, a limitare il proprio intervento all'individuazione di quelle azioni realmente necessarie al perseguimento delle finalità di sicurezza e affidabilità dei mercati energetici;

in fase di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dalle società che gestiscono le reti di trasporto dell'energia elettrica e del gas, a limitare la valutazione ad un giudizio sulla conformità dei piani stessi con gli indirizzi formulati dal Ministero delle attività produttive, e a salvaguardare l'autonomia imprenditoriale dei gestori delle reti di trasporto di energia elettrica e gas naturale nelle scelte di sviluppo della rete.

9/4332/1. Polledri, Didonè.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone l'unificazione della proprietà della Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica con la gestione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nella piena consapevolezza che il nuovo soggetto ha rilevanza strategica per la sicurezza, la qualità della vita dei cittadini e per la stessa economia del Paese,

impegna il Governo

a mantenere il controllo pubblico sul capitale sociale del nuovo soggetto, evitando la completa privatizzazione di una attività di monopolio naturale, per altro indispensabile ed insostituibile per garantire la disponibilità di energia all'intero Paese, la sicurezza e la continuità della fornitura elettrica e le necessarie interconnessioni con il resto dell'Europa;

ad avviare la privatizzazione anche parziale del nuovo soggetto solo dopo aver definito e proposto al Parlamento norme specifiche per il mercato elettrico destinate a garantire la sicurezza di funzionamento del sistema attraverso formule organizzative coerenti con il nuovo contesto;

ad individuare e riallocare le funzioni di carattere pubblicistico attualmente svolte dal GRTN e non compatibili con la prevista privatizzazione del nuovo soggetto, quali, ad esempio, le rilevazioni statistiche e le attività connesse al ritiro dell'energia prodotta da impianti incentivati;

a definire e proporre al Parlamento un nuovo assetto istituzionale che ripartisca ruoli e compiti tra: Governo, per gli indirizzi alle imprese concessionarie di trasmissione e distribuzione e per i limiti alla produzione articolati per fonte primaria da inserire nei criteri di rilascio delle autorizzazioni; Autorità, per la traduzione in tariffe degli obblighi di servizio pubblico e delle attività in concessione; Società di trasmissione, organo tecnico di coordinamento, responsabile dell'emanazione delle regole tecniche di connessione alla rete, incluse le regole tecniche per l'erogazione del servizio di dispacciamento, con responsabilità propria;

ad esplicitare gli obblighi di servizio pubblico per gli operatori del mercato, ed in particolare per i produttori per la partecipazione al servizio di riserva, e la garanzia della disponibilità degli impianti, definendo corrispondenti sanzioni;

a meglio definire i nuovi rapporti fra Stato e regioni, nel rispetto, in materia di energia, della legislazione concorrente, ricercando, tramite la concentrazione, un accordo condiviso dai diversi soggetti interessati alla realizzazione e localizzazione delle reti di trasporto, venendo meno il quale interviene il potere sostitutivo dello Stato nei casi in cui le regioni o le amministrazioni non ottemperino agli obblighi derivanti da tale accordo.

9/4332/2. Gambini, Quartiani, Nieddu, Ruggeri.

La Camera

premessi che:

si rende necessario salvaguardare le iniziative in corso sottoposte alla disciplina prevista dalla delibera dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas n. 151 del 2002, come modificata dalla delibera n. 230/02;

è altresì importante abbreviare i tempi di realizzazione di nuove linee dirette e non creare ostacoli all'ampliamento dell'interconnessione con l'estero,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative rispondenti a tali esigenze.

9/4332/3. D'Agrò.

La Camera,

premessi che:

vi sono state in passato incertezze interpretative delle norme in merito alla determinazione dei sovracanonici B.I.M. e rivieraschi previsti dall'articolo 28, comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 136, a favore dei comuni e delle province,

impegna il Governo

a dar corso a quanto necessario per far sì che l'importo dei sovracanonici B.I.M. e rivieraschi previsti dall'articolo 28 comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 136 a favore dei comuni e delle province, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, venga effettivamente calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 28, comma 8, della legge 28 dicembre 2000 n. 388 e precisamente con la potenza nominale media intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore, per l'accelerazione di gravità.

9/4332/4. Papini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che ai fini della riduzione dei rischi di black-out elettrico e ai fini della attuazione delle norme per rendere efficaci e tempestive le iniziative delle istituzioni preposte richiamate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (riforma Bersani);

tenuto conto che le suddette norme contengono disposizioni che riconducono con chiarezza al ruolo di intervento del Ministero delle attività produttive o del Gestore della rete di trasmissione nazionale;

tenuto conto che tali deposizioni risultavano chiare anche in occasione delle diverse forme nelle quali si sono manifestati sia i black-out estivi nei periodi di punta della domanda di consumo elettrico sia il black-out del 28 settembre verificatosi nel periodo di minima domanda di consumo;

valutato che per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale non appaiono opportune norme ulteriori di carattere primario, giacché la normativa vigente individua e intesta le responsabilità in modo chiaro in materia al Ministero delle attività produttive e al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

ritenuto che per garantire la sicurezza del sistema elettrico e la continuità del servizio agli utenti (famiglie, imprese e grandi consumatori) deve essere garantita la coerenza delle norme che ordinano il sistema elettrico e dei servizi di pubblica utilità;

valutato che al fine di evitare i black-out e migliorare il servizio di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica ogni rigidità introdotta nel sistema ne comprometterebbe la capacità di reazione nei momenti di emergenza, che anche perciò deve con costanza perseguirsi l'obiettivo del funzionamento del servizio e del mercato elettrico nell'ambito di una transizione piena alla liberalizzazione del settore energetico senza ulteriori appesantimenti burocratici e nella piena collabo-

razione tra istituzioni nazionali, regionali e locali come richiamato dalla sentenza dell'8 ottobre della Corte costituzionale, nonché tra tutti i soggetti (produttori, operatori regolatori e consumatori) interessati dal servizio;

al fine di migliorare la capacità del sistema elettrico nazionale di prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza e di black-out;

impegna il Governo a:

1) attivarsi per garantire che dal 1° gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico attivi il mercato della riserva della potenza strategica installata dando vita alla relativa Borsa al fine di promuovere un meccanismo virtuoso di attivazione del rapporto tra mercato della generazione elettrica, dispacciamento della medesima e sicurezza del sistema nazionale di trasporto e di disporre della necessaria potenza sostitutiva delle eventuali quote di energia elettrica resasi indisponibile sul mercato dell'importazione;

2) a limitare l'uso di impianti di generazione in arresto da lungo tempo allo stretto necessario, provvedendo ad incrementare e incentivare la quota di potenza disponibile prodotta da fonti rinnovabili;

3) ad autorizzare l'utilizzo di maggiori quantità di energia elettrica immessa sul mercato secondo contratti di interrompibilità, a condizione che tale quantità non superi il 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul complesso del fabbisogno atteso;

4) a presentare entro 90 giorni su proposta del GRTN, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale,

sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia prodotta a livello nazionale;

5) a coadiuvare il Gestore della rete nazionale al fine della presentazione entro 30 giorni alle competenti Commissioni parlamentari del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale;

6) ad attivare un fondo atto alla collaborazione e scambio di informazioni tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale ed i gestori delle reti di energia elettrica di altri Paesi comunitari ed extracomunitari;

7) a provvedere impartendo gli opportuni indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas perché si predisponga per gli anni 2003-2004 a rideterminare le tariffe in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivare gli stessi nelle fasce orarie di punta, determinando un conseguente apprezzabile risparmio energetico;

8) ad impartire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli opportuni indirizzi al fine di determinare un meccanismo triennale di incentivazione ai soggetti che apportano migliorie ed effettuano interventi di manutenzione delle reti di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, promuovendo a rideterminare in tal senso le tariffe ed impegnandone la quota di risorse finanziarie così rese disponibili per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti;

9) entro 30 giorni a vigilare a che il Gestore della rete di trasmissione nazionale provveda a verificare e conseguentemente innovare i meccanismi previsti dagli attuali standard di sicurezza nei casi di emergenza, affinché i soggetti che gestiscono impianti di generazione elettrica connessi alla rete di trasporto

nazionale uniformino i propri meccanismi di sicurezza ai nuovi standard determinati dal Gestore entro il 31 dicembre 2003.

9/4332/5. Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli, Grotto, Buglio, Cazzaro, Cialente, Ruggia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 239 del 2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (A.C. 4332);

rilevato che il provvedimento è volto a salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico nazionale, garantendo la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

rilevato altresì che, per far fronte alla particolare situazione determinatasi a causa del black out che ha interessato l'Italia lo scorso 28 settembre, nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento è stato ampliato con l'inserimento di varie disposizioni già contenute nel disegno di legge di riordino del settore elettrico, approvato dalla Camera il 16 luglio 2003 ed attualmente all'esame del Senato;

impegna il Governo

a valutare come ulteriore strumento di flessibilità dell'utilizzo degli impianti, nel rispetto del carattere di temporaneità delle modifiche alle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche previste dall'articolo 1 del decreto-legge e nell'ottica di garantire il più ampio ventaglio di soluzioni tecniche finalizzate alla copertura del fabbisogno del sistema elettrico nazionale anche in situazioni di particolare

criticità, la possibilità di ulteriori interventi temporanei che abbiano ad oggetto i vincoli relativi all'uso di particolari tipi di combustibile;

a definire criteri, modalità e condizioni per la privatizzazione del soggetto che, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, unificherà proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione in modo tale da favorire la partecipazione al capitale della nuova società ad una pluralità di soggetti già operanti nel settore energetico;

a limitare il proprio intervento, in fase di emanazione degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge, all'individuazione di quelle azioni effettivamente necessarie al perseguimento delle finalità di sicurezza e affidabilità dei mercati energetici;

a limitare la valutazione, in fase di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dalle società che gestiscono le reti di trasporto dell'energia elettrica e del gas, di cui al medesimo articolo 1-ter, comma 2, ad un giudizio sulla conformità dei piani stessi con gli indirizzi formulati dal Ministero delle attività produttive, a garantire nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies adeguate forme di collaborazione e di concertazione fra lo Stato e le regioni;

a prevedere l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1-quinquies, comma 6, in coerenza con l'esigenza di salvaguardare le procedure per il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario in corso presso il GRTN ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 151 del 2002, e successive modificazioni;

ad adottare le opportune-iniziative affinché, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico na-

zionale attraverso livelli di capacità produttiva disponibile sufficienti e adeguati alla copertura del fabbisogno, gli impianti elettrici di cui è prevista la cessazione dell'attività siano autorizzati a continuare l'esercizio fino al 30 giugno 2005, anche in deroga ai già emanati provvedimenti autorizzativi e garantendo comunque il rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;

a garantire, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, adeguati standard di tutela del diritto di proprietà, anche prevedendo di contemperare l'accelerazione delle procedure di esproprio con il contestuale snellimento delle fasi di liquidazione degli indennizzi dovuti ai privati.

9/4332/6. Saglia, Gastaldi, Didonè, Alboni, Zanetta, Cozzi, D'Agrò, Gamba.

La Camera,

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 3 della legge 17 aprile 2003, n. 83 prevede ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica, almeno a livello regio-

nale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate;

il comma 4 del medesimo articolo 3 della legge 17 aprile 2003, n. 83 prevede altresì che i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente approvino periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al citato comma 1 dell'articolo 3;

il predetto elenco non è ancora stato approvato nonostante le esigenze di

produzione di energia elettrica messe in luce dai recenti black-out;

impegna il Governo

ad approvare l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 83 e per l'anno 2003 entro il 31 dicembre 2003 e per ogni anno successivo con l'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria.

9/4332/7. Nieddu, Quartiani, Gambini.

**PROPOSTA DI LEGGE: MONTECCHI ED ALTRI — DISPOSIZIONI  
CONCERNENTI LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA  
COMUNIONE TRA I CONIUGI (2444)**

**(A.C. 2444 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 3.

**(A.C. 2444 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 3.

**(A.C. 2444 — Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-  
PONENTI

ART. 1.

1. Alla lettera *b*) del numero 2) del  
comma 1 dell'articolo 3 della legge 1°

dicembre 1970, n. 898, e successive mo-  
dificazioni, le parole: « tre anni » sono  
sostituite dalle seguenti: « un anno ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 1. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 10. Volontè, Mazzoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero  
2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge  
1° dicembre 1970, n. 898, e successive  
modificazioni, le parole da: « In tutti i  
predetti casi » fino a: « trasformato in  
consensuale » sono sostituite dalle se-  
guenti: « In tutti i predetti casi, anche  
quando il giudizio contenzioso si sia tra-  
sformato in consensuale, per la proposi-  
zione della domanda di scioglimento o di  
cessazione degli effetti civili del matri-  
monio, le separazioni devono essersi pro-  
tratte ininterrottamente da almeno tre  
anni qualora il giudizio sia contenzioso  
ovvero dal matrimonio siano nati figli e  
da almeno due anni qualora il giudizio  
sia consensuale ovvero dal matrimonio  
non siano nati figli, a far tempo dalla

avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 3.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 2.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essere protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale: *a)* quando sia stato stabilito un

importo per il mantenimento a favore di uno dei due coniugi e questi non abbia ancora raggiunto una sua autonomia patrimoniale; *b)* quando dal matrimonio siano nati dei figli. Gli anni sono ridotti ad uno, quando sia pervenuta separazione, anche giudiziale poi trasformatasi in consensuale, tra coniugi, che provvedano entrambi autonomamente al loro mantenimento e dal matrimonio non siano nati i figli ».

**1. 10-bis.** Cola, Mussolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni qualora il giudizio sia contenzioso e dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale e dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 6.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente

del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**\*1. 4.** Fragalà.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**\*1. 5.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 20.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 1. 20. della Commissione, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di prole minorenni,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 20. 1.** Mascia, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

**1. 20.** La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo

dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 7.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno due anni qualora il giudizio sia contenzioso ovvero dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale ovvero dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 8.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

**1. 9.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo. »

**1. 01.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 14. Nel caso previsto dal comma 13 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi. »

**1. 02.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma 13, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. »

**1. 03.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronun-

ciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 13, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza. »

**1. 04.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.